



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 19 DEL 02/03/2023

OGGETTO: RICORSO AL TAR VENETO N. 129/2022 REG. RIC. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR - SEZIONE III - N. 228/2023 REG. PROV. COLL. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventitre addì due del mese di marzo alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AL TAR VENETO N. 129/2022 REG. RIC. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR - SEZIONE III - N. 228/2023 REG, PROV. COLL. DETERMINAZIONI IN MERITO”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AL TAR VENETO N. 129/2022 REG. RIC. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR - SEZIONE III - N. 228/2023 REG, PROV. COLL. DETERMINAZIONI IN MERITO”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: RICORSO AL TAR VENETO N. 129/2022 REG. RIC. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TAR - SEZIONE III - N. 228/2023 REG. PROV. COLL. DETERMINAZIONI IN MERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 16/09/2022 prot. n. 20370 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al T.A.R. Veneto Sez. III, presentato dal Sig. - omissis - per l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota prot. n. 11/8/2022 con la quale il Comune di Valeggio sul Mincio rigettava l'istanza di compartecipazione inoltrata dal ricorrente, in parte qua del Regolamento comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali, approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/10/2016, nonché della nota prot. n. 18429 con la quale il Comune, quanto ai "limiti del patrimonio disponibile" precisava che a tutt'oggi sono in vigore i limiti stabiliti a suo tempo dal citato Regolamento;

Vista la deliberazione di G.C. n. 170 del 26/09/2022, esecutiva con la quale l'Ente ha deciso di costituirsi in giudizio al fine di sostenere le ragioni del Comune e di resistere alle richieste avanzate con il succitato ricorso per le seguenti motivazioni:

- 1) il ricorrente, attraverso il proprio amministratore di sostegno, dall'inizio dell'anno 2011 non ha più aggiornato il servizio sociale comunale riguardo la propria situazione socio-sanitaria;
- 2) il ricorrente, attraverso il suo amministratore di sostegno, non ha seguito, per la presa in carico, le modalità previste dall'art. 7 del vigente Regolamento Comunale del Sistema di Interventi e Servizi Sociali;
- 3) la motivazione del diniego di compartecipazione al pagamento della retta di degenza è rinvenibile dalle disposizioni dell'art. 11 comma 3 lettera b) del vigente succitato Regolamento, il quale recita: "come ulteriore criterio di selezione dei beneficiari di cui all'art. 2 co. 1 del DPCM 159/2013, a partire da un 'patrimonio disponibile minimo' il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un 'patrimonio disponibile massimo'; detti limiti vengono stabiliti annualmente dall'Amministrazione. Pertanto i nuclei familiari con un patrimonio disponibile superiore al limite massimo saranno tenuti a pagare la retta massima." Attualmente questo limite massimo è stabilito in Euro 25.000,00 e il patrimonio mobiliare dichiarato dal ricorrente supera detto importo;

Visto il punto 4) delle sopracitata deliberazione ove si incaricava il Responsabile dell'Area Amministrativa Affari Generali di individuare il professionista per la difesa giurisdizionale del Comune;

Vista la determina n. 608 del 10/10/2022 con la quale il predetto Responsabile nominava l'Avvocato Mattia Lancerotto del foro di Verona per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio de qua;

Preso atto che in data 15/2/2023 è stata pubblicata la sentenza n. 228/2023 Reg. Provv. Coll. da parte del TAR Veneto - Sezione III - con la quale il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, fatti savi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenda adottare;

Vista la comunicazione dell'Avvocato Lancerotto del 20/2/2023, acquisita agli atti con prot. n. 4947, con la quale, comunicando l'esito del ricorso, lo stesso informava dell'avvenuta notifica in pari data della sentenza, e ricordava la facoltà del Comune di proporre appello al Consiglio di Stato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica;

Ritenuto pertanto di assumere le conseguenti decisioni in merito e, in particolare, di non proporre appello al Consiglio di Stato, al fine di evitare ulteriori spese all'Ente in caso di soccombenza che, al momento, appare più che probabile, tenuto conto del pressoché costante orientamento giurisprudenziale in riferimento all'impossibilità di individuare criteri diversi dall'ISEE da parte dei Comuni in materia di contribuzione alla spesa a titolo di retta alberghiera per ricovero delle persone non autosufficienti in strutture di accoglienza;

Preso atto che anche l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa del Comune con riferimento all'erronea esclusione dell'indennità di accompagnamento dal computo per la corretta individuazione delle capacità economiche del richiedente, pur essendo stata ritenuta dai Giudici di Primo Grado non manifestamente infondata, tuttavia la questione non è stata rimessa alla Corte Costituzionale per l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale dell'art. 2 sexies del D.L. n. 42/2016, avendo il TAR ritenuto di considerare non rilevante la questione nel caso di specie, avendo comunque il Comune travalicato i propri poteri regolamentari nel prevedere criteri di quantificazione della compartecipazione posta a carico dell'Ente che prescindono completamente dalla disciplina dell'ISEE, richiesta dai principi dell'ordinamento, avendo ciò comportato il diniego di qualsiasi contribuzione con un atto che risulta illegittimo a prescindere dalla rilevanza comunque attribuita alla disponibilità dell'indennità di accompagnamento, con impossibilità quindi di configurare quella diretta e concreta rilevanza ai fini della decisione, che è richiesta per rendere ammissibile la proposizione della questione di legittimità costituzionale;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione, onde poter comunicare tempestivamente la decisione dell'Ente in merito al ricorso al legale dell'Ente;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di non proporre appello al Consiglio di Stato, al fine di evitare ulteriori spese all'Ente in caso di soccombenza che, al momento, appare più che probabile, tenuto conto del pressochè costante orientamento giurisprudenziale in riferimento all'impossibilità di individuare criteri diversi dall'ISEE da parte dei Comuni in materia di contribuzione alla spesa a titolo di retta alberghiera per ricovero delle persone non autosufficienti in strutture di accoglienza.
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., considerata l'urgenza di comunicare tempestivamente la decisione dell'Ente in merito al ricorso al legale dell'Ente.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO